

# **CITTA' DI STRESA**

## **ISTITUZIONE "CENTRO DI CULTURA DI STRESA"**

**(COSTITUITA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 22 DEL  
29.03.2006)**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DENOMINATO "CENTRO DI CULTURA DI STRESA"

### **INDICE**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - [Denominazione e sede](#)

Articolo 2 - [Finalita' istituzionali](#)

Articolo 3 - [Compiti istituzionali](#)

Articolo 4 - [Principi di gestione](#)

TITOLO II - ORGANI

Articolo 5 - [Organi dell'Istituzione](#)

Articolo 6 - [Consiglio di Amministrazione](#)

Articolo 7 - [Funzionamento del Consiglio di Amministrazione](#)

Articolo 8 - [Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione](#)

Articolo 9 - [Poteri sostitutivi](#)

Articolo 10 - [Il Presidente](#)

Articolo 11 - [Il Direttore](#)

Articolo 12 - [Competenze del Direttore](#)

TITOLO III - RAPPORTI CON IL COMUNE

Articolo 13 - [Atti fondamentali](#)

Articolo 14 - [Informativa e trasparenza](#)

Articolo 15 - [Controlli](#)

TITOLO IV - RISORSE UMANE

Articolo 16 - [Personale](#)

Articolo 17 - [Dotazione organica](#)

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

Articolo 18 - [Risorse finanziarie](#)

Articolo 19 - [Autonomia contabile e finanziaria](#)

Articolo 20 - [Beni patrimoniali](#)

Articolo 21 - [Servizi di tesoreria](#)

Articolo 22 - [Scritture contabili](#)

TITOLO VI – QUALITA' DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON L'UTENZA

Articolo 23 - [Obiettivi e standard di servizio](#)

## TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - [Funzionamento](#)

Articolo 25 - [Norma di rinvio](#)

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Istituzione Biblioteca Civica del Comune di Stresa denominata "CENTRO DI CULTURA DI STRESA" (di seguito chiamata Istituzione) ai sensi degli artt.113 e 114 del DL. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione della Biblioteca Civica e dell'Archivio Storico Comunale.
3. L'Istituzione ha sede in Stresa in Via            n. ...
4. L'Istituzione è disciplinata dal seguente Regolamento.

### ARTICOLO 2 - FINALITA' ISTITUZIONALI

1. L'Istituzione è un servizio bibliotecario pubblico che garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura e all'informazione e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.
2. Le principali finalità dell'Istituzione sono:
  - a) la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni librari, archivistici, documentari, che compongono il patrimonio culturale della biblioteca civica;
  - b) la diffusione dell'informazione scritta, audiovisiva e multimediale, la promozione della lettura, l'aggiornamento e la formazione permanente;
  - c) la crescita culturale e civile di tutta la comunità urbana valorizzando anche le tradizioni culturali;
  - d) la conoscenza della storia, della cultura, dell'ambiente e delle tradizioni di Stresa e del suo territorio, promuovendone con attività espositive ed editoriali l'immagine culturale e storica in ambito nazionale ed internazionale.
3. L'Istituzione, per le finalità di cui sopra, può attivare direttamente forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati locali e nazionali.
4. L'Istituzione si rapporta e favorisce il confronto e la partecipazione delle realtà sociali e del volontariato esistenti sul territorio.

### ARTICOLO 3 - COMPITI ISTITUZIONALI

1. Sono compiti dell'Istituzione:
  - a) programmare e coordinare le attività bibliografiche, multimediali, culturali ed espositive, gestendo strutture e servizi nel rispetto delle finalità di cui al precedente articolo, nel quadro della legislazione regionale e nazionale e delle direttive europee di settore;
  - b) realizzare un efficace ed ampio sistema bibliotecario su scala urbana;
  - c) tutelare e valorizzare il patrimonio librario e documentario raro e di pregio e gli altri oggetti di interesse storico e artistico curandone anche l'arricchimento nelle aree tematiche e tipologiche che ne contraddistinguono storicamente il profilo culturale;
  - d) gestire, ai fini della miglior conservazione, dell'incremento e della fruizione pubblica, l'Archivio Storico Comunale, con gli annessi archivi familiari e di enti privati, nonché tutti i fondi documentari donati o concessi

in deposito al Comune, curando anche i richiesti collegamenti e le necessarie collaborazioni con l'Archivio di deposito.

e) contribuire all'attuazione del diritto allo studio, proponendosi, anche sulla base di adeguate convenzioni, come servizio integrativo delle strutture scolastiche;

f) promuovere la partecipazione dei soggetti e degli enti pubblici e privati del territorio alla costituzione e all'aggiornamento di raccolte che ne documentino l'attività e le realizzazioni nei campi della vita sociale, economica e culturale;

g) promuovere e realizzare, anche in concorso con associazioni ed enti pubblici e privati, attività culturali, espositive, studi, ricerche e sperimentazioni nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2;

h) curare l'organizzazione dei servizi e delle attività museali e culturali anche in concorso ed in collaborazione con associazioni ed enti privati e pubblici;

i) promuovere l'attività culturale attraverso un processo permanente di formazione, ricerca e sperimentazione;

l) perseguire, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale;

m) operare confronti, partecipazioni e partenariati anche a livello provinciale, regionale e nazionale.

#### ARTICOLO 4 - PRINCIPI DI GESTIONE

1. L'Istituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune, è dotata di autonomia culturale e gestionale e informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché all'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Si avvale delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe a disposizione dal Comune occorrenti per l'esercizio delle attività affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti pubblici e privati e delle entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività. Ha la piena titolarità di presentare e gestire progetti con finanziamenti regionali e nazionali.

3. L'Istituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune e, in tale ambito, può assumere obbligazioni e concludere contratti.

4. E' dotata di proprio organico costituito dalle risorse umane legate con il Comune di Stresa da rapporti di collaborazione e ad essa assegnato.

5. L'Istituzione, per quanto non sia in grado di svolgere direttamente, si avvale, salvo contraria e motivata determinazione, degli uffici e dei servizi del Comune di Stresa.

6. Per il servizio di tesoreria e cassa l'Istituzione si avvale della Tesoreria comunale.

#### TITOLO II – ORGANI

##### ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Gli organi dell'Istituzione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore.

2. Gli organi sono nominati dal Sindaco in base a quanto previsto dallo Statuto della Città di Stresa, che regola anche gli istituti della revoca e della decadenza.

3. La durata in carica dei consiglieri di amministrazione di cui al successivo articolo, comma 4, è di cinque anni e la nomina è rinnovabile fino ad un periodo massimo di dieci anni, pari a due mandati amministrativi. La scadenza o in ogni caso lo scioglimento del Consiglio Comunale determinano la decadenza degli organi, che continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei successori. Oltre tali termini, valgono le prescrizioni stabilite dalla Legge 15 luglio 1994 n. 444.

#### ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, secondo quanto indicato ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nella sua prima composizione, il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dal Comune di Stresa.

3. I membri sono nominati dal Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche, per uffici ricoperti presso istituzioni bibliotecarie, culturali, scolastiche, per meriti riconosciuti nel campo della cultura, per funzioni ricoperte presso aziende pubbliche e private.

4. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Consiglieri nominati dal Sindaco su designazione di enti, organizzazioni o associazioni che, singolarmente o congiuntamente, conferiscano all'Istituzione contributi annuali in denaro pari o superiori al 10 per cento della spesa di parte corrente del bilancio dell'Istituzione, detratte le spese del personale.

5. I consiglieri così nominati non possono comunque superare il numero di due e debbono in ogni caso essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati nello Statuto della Città. Tali Consiglieri restano in carica per il solo esercizio finanziario cui è attribuito il contributo.

6. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri possono essere revocati dal Sindaco per motivate gravi ragioni, tramite comunicazione scritta della revoca inviata al Consigliere stesso, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza dei consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori, che dovrà avvenire con le modalità ed entro i termini fissati dalla vigente normativa.

8. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco nomina in sostituzione nuovi consiglieri, che restano in carica sino alla conclusione del suo mandato.

9. I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività in forma gratuita.

10. Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito allorché tutti i membri designati abbiano accettato per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia della nomina.

11. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le proprie funzioni secondo le regole del mandato e, salva la responsabilità penale amministrativa e contabile, sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune dei danni

che questi abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione dell'inosservanza di norme imperative.

#### ARTICOLO 7 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal consigliere più anziano d'età fra quelli nominati dal Comune di Stresa ai sensi dell'articolo 5.4. In caso di inerzia provvede il Direttore.
2. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto da almeno due componenti o dal Direttore.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e ad esse interviene il Direttore, senza diritto di voto.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. Le deliberazioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche attraverso la tempestiva affissione in apposita bacheca presso l'Istituzione. I processi verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente o dal Consigliere a tal scopo delegato.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previo invito all'interessato a presentare le proprie deduzioni.

#### ARTICOLO 8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per gli atti necessari al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Istituzione che non siano, per legge o regolamento, riservati al Presidente o al Direttore.
2. In particolare:
  - formula gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione e, ottenutane l'approvazione dal Consiglio Comunale, sovrintende alla loro attuazione;
  - delibera i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni, il conto consuntivo, il piano-programma e la relazione annuale sulle attività svolte;
  - provvede a regolare il funzionamento dell'Istituzione mediante l'adozione di atti di organizzazione interna e a contenuto generale; in particolare delibera il regolamento di organizzazione e gestione dell'Istituzione, nonché le proposte di modifica allo stesso;
  - approva l'accettazione di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore dell'Istituzione, a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione doterà l'Istituzione di un apposito codice etico;
  - determina le tariffe, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, contestualmente all'esame del bilancio preventivo;

- dispone sui rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione;
  - può affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti o al Direttore.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive ad eccezione di quelle che richiedono, ai sensi di legge, l'approvazione del competente organo comunale.

#### ARTICOLO 9 - POTERI SOSTITUTIVI

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, nei tempi stabiliti, alla predisposizione del piano programma e degli atti relativi al bilancio oppure nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Istituzione medesima, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed il Consiglio, assegnando un tempo per adempiervi.
2. Se il Consiglio non provvede entro tale termine, il Sindaco scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione ovvero revoca i singoli membri, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Contestualmente all'adozione dell'atto di revoca il Sindaco provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; in assenza di candidati idonei, il Sindaco ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco e può sempre essere revocato con atto motivato, contestualmente alla nomina del successore.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente.
3. Presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.
3. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo; ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.
4. Analogamente si procede in caso di morte o di decadenza del Presidente, sino alla nomina del successore.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - sovrintende al buon funzionamento dell'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
  - svolge la funzione di garante dell'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
  - adotta sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.
6. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può conferire al Direttore procura, anche generale, circa la rappresentanza dell'ente.
7. Al Presidente dell'Istituzione è corrisposta una indennità di carica non superiore al 10% di quella attribuita al Sindaco, con esclusione dell'eventuale raddoppio spettante al sindaco in forza di legge.

## ARTICOLO 11 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro trenta giorni dalla costituzione di questo, dal Sindaco del Comune di Stresa fra i Responsabili dei Servizi della Città di Stresa.
2. Può essere assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, di diritto privato; in tal caso, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, e comunque in stretta correlazione con il bilancio dell'Istituzione.
3. Nel caso di Responsabile del Servizio della Città di Stresa, può essere riconosciuto allo stesso una maggiorazione della indennità di posizione in essere attribuita dal Sindaco.
4. L'incarico di Direttore viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e in ogni caso fino alla nomina del suo successore.
5. Il Direttore può essere revocato con provvedimento del Sindaco per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Consiglio di Amministrazione e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Istituzione.
6. Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata superiore a trenta giorni, sentito il Presidente, il Sindaco affida temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro Responsabile del Servizio della Città di Stresa dotato di idonea qualificazione professionale.

## ARTICOLO 12 - COMPETENZE DEL DIRETTORE

1. Il Direttore, nel perseguire le finalità dell'Istituzione, ha la responsabilità gestionale e tecnica della stessa; garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'efficacia dei servizi.
2. In particolare:
  - promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell'istituzione;
  - adotta i provvedimenti per garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio e per il suo organico sviluppo;
  - predispone i bilanci ed i programmi annuali e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e formula proposte;
  - firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
  - adotta i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituzione;
  - presiede alle aste e licitazioni private, stipula i contratti;
  - provvede, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni, agli acquisti, spese e opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione;
  - dirige il personale, determinando i criteri di organizzazione degli uffici, emanando atti di organizzazione, attribuendo i trattamenti economici

- accessori, e intrattiene i rapporti sindacali;
- presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dell'Istituzione, fornendo in particolare dati aggiornati sulla qualità organizzativa delle varie attività realizzate dall'Istituzione;
  - fissa gli orari di servizio, di apertura al pubblico e applica le tariffe secondo i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione;
  - esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti;
  - svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

### TITOLO III - RAPPORTI CON IL COMUNE

#### ARTICOLO 13 - ATTI FONDAMENTALI

1. Ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio Comunale approva quali atti fondamentali:
  - gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione;
  - i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali, le relative variazioni che richiedono un aumento del trasferimento per il pareggio del bilancio, il conto consuntivo, il piano-programma, il bilancio di esercizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni aventi contenuto di atti fondamentali quali proposte da sottoporre all'approvazione del Comune come condizione di loro efficacia.
3. Almeno una volta all'anno l'Istituzione relaziona al Consiglio Comunale sulla propria attività per consentire la verifica degli indirizzi programmatici stabiliti dallo stesso.

#### ARTICOLO 14 - INFORMATIVA E TRASPARENZA

1. I rapporti del Consiglio Comunale con gli Organi dell'Istituzione ed in particolare i diritti di informazione del Consiglio, dei Consiglieri, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto. In ogni caso l'Amministrazione Comunale può richiedere agli organi dell'Istituzione documenti e quant'altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento e il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Il Presidente trasmette i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Istituzione.
2. L'Istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.
3. Promuove l'informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dell'utenza. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare agli organi di amministrazione dell'Istituzione osservazioni e proposte sulla gestione dei servizi.
4. L'accesso agli atti ed ai documenti dell'Istituzione è disciplinato dal Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Stresa.

#### ARTICOLO 15 - CONTROLLI

1. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell'Istituzione.

2. Il controllo di gestione, effettuato dai competenti servizi comunali, è attuato in collaborazione con l'Istituzione e opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati

## TITOLO IV - RISORSE UMANE

### ARTICOLO 16 - PERSONALE

1. Il personale dell'Istituzione è costituito da:
  - personale in servizio a qualunque titolo presso la Città di Stresa, operante nella biblioteca all'atto della costituzione dell'Istituzione, e da questa assegnato all'Istituzione;
  - personale assunto specificatamente.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assegnato all'Istituzione sono regolati dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia, dal vigente contratto di rapporto di collaborazione nonché in caso di assunzioni nella dotazione organica dal CCNL degli Enti Locali.
3. L'Istituzione può avvalersi di volontari del servizio civile nazionale assegnati al Comune.

### ARTICOLO 17 - DOTAZIONE ORGANICA

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, propone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la dotazione organica dell'Istituzione, verificandone annualmente la coerenza con il piano programma annuale e con le risorse disponibili in bilancio.
2. Nella determinazione dell'entità del trasferimento annuo di cui al successivo articolo 18, il Comune deve tenere conto della valutazione comparativa tra la dotazione di personale necessaria per l'attuazione del piano programma e quella effettivamente assegnata dal Comune.

## TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

### ARTICOLO 18 - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Comune fornisce all'Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza, attraverso conferimenti previsti in appositi interventi del bilancio comunale per la copertura degli oneri sociali da essa supportati.

### ARTICOLO 19 - AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA

1. L'Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità.
2. L'Istituzione, nell'ambito delle norme e delle disposizioni previste dall'ordinamento e garantendo l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi di autonomi regolamenti funzionali alle caratteristiche dell'Istituzione stessa.
3. Entro i termini e con le modalità previste dal Comune di Stresa, l'Istituzione trasmette il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale e il conto consuntivo al Servizio Risorse Finanziarie.

### ARTICOLO 20 - BENI PATRIMONIALI

1. Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili del patrimonio comunale che il Comune conferisce all'Istituzione in comodato d'uso gratuito al momento della sua costituzione e successivamente per l'esercizio delle attività.

L'Istituzione può inoltre ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità, oltre a donazioni, legati eredità ricevute ed accettate.

2. I beni di cui sopra, unitamente a quelli direttamente acquisiti dall'Istituzione, devono formare oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti. Gli inventari vengono allegati al conto consuntivo dell'Istituzione.

3. La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è a carico del Comune di Stresa.

4. Per le spese di manutenzione straordinaria dei beni il Comune di Stresa provvede o direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi a tale scopo destinati.

#### ARTICOLO 21 – SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'Istituzione si avvale del Tesoriere Comunale, in contabilità separata.

#### ARTICOLO 22 - SCRITTURE CONTABILI

1. L'Istituzione deve tenere le scritture contabili richieste dal Consiglio di Amministrazione e dalle normative vigenti.

#### TITOLO VI – QUALITA' DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON L'UTENZA

##### ARTICOLO 23 - OBIETTIVI E STANDARD DI SERVIZIO

1. L'Istituzione definisce e indirizza le proprie strutture operative, incrementa e valorizza le proprie raccolte sulla base di specifiche indagini sulle esigenze dell'utenza e organizza il materiale documentario secondo le norme della tecnica biblioteconomica e documentalistica.

2. Gli obiettivi e gli standard di prestazione dei servizi, periodicamente aggiornati sono posti a conoscenza degli utenti, che possono concorrere alla loro determinazione e al loro controllo mediante proposte e suggerimenti indirizzati alla Direzione dell'Istituzione.

3. L'apertura di nuove strutture e la chiusura o l'accorpamento di strutture preesistenti vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sulla base della Relazione previsionale e programmatica.

#### TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

##### ARTICOLO 24 - FUNZIONAMENTO

1. Gli Organi dell'Istituzione, una volta nominati, provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare ogni atto ed adempimento necessario per il funzionamento dell'Istituzione.

2. Fino all'avvenuto trasferimento delle funzioni dal Comune all'Istituzione, ed in particolare fino a che non si pervenga all'assegnazione del personale, al conferimento del patrimonio ed all'approvazione del bilancio, i settori/ servizi comunali che sono titolari delle relative attività continuano ad esercitare i propri compiti in raccordo con i rispettivi organi dell'Istituzione.

##### ARTICOLO 25 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Stresa in quanto applicabili.

2. Nel caso che la scelta della Istituzione quale forma di gestione dei servizi bibliotecari venga modificata dal Consiglio comunale, le risorse reali, patrimoniali, finanziarie e di personale di cui è stata dotata l'Istituzione torneranno nella competenza del Comune di Stresa.

3. Nei termini intercorrenti il completo passaggio di funzioni e gestioni dal Comune all'Istituzione gli organi e gli uffici che precedentemente anche a livello di Peg erano titolari di tali funzioni e gestioni continuano ad esercitare i propri compiti e le proprie competenze in accordo funzionale con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Istituzione.